

## **LA RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Le nuove norme contenute nel disegno di legge 953 già approvato dalla Camera**

#### ART. 1.

*(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).*

La disposizione più importante di questo articolo è quella che riconosce alle scuole la possibilità di dotarsi di un proprio statuto che è ovviamente assai di più del regolamento di cui parla la legge attuale.

Lo statuto, infatti, può intervenire anche sulle modalità di composizione degli organi collegiali (in particolare di quelli elettivi).

*“Gli statuti delle istituzioni scolastiche – recita infatti il 4° comma dell’articolo 1 - regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica”.*

#### ART. 2.

*(Organi delle istituzioni scolastiche).*

I nuovi organi saranno

- il consiglio dell'autonomia, che sostituirà il consiglio di circolo/istituto
- il consiglio dei docenti con le sue articolazioni (consigli di classe, commissioni e dipartimenti)
- il nucleo di autovalutazione

#### ART. 3.

*(Consiglio dell'autonomia).*

L'articolo 3 definisce i compiti del consiglio

- adottare lo statuto
- deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento
- adottare il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti
- approvare il programma annuale
- approvare il conto consuntivo
- deliberare il regolamento di istituto
- designare i componenti del nucleo di autovalutazione
- approvare accordi e convenzioni con soggetti esterni

Una norma molto importante è quella contenuta nel 4° comma che assegna compiti particolarmente importanti (e gravosi) ai consigli di istituto che stanno per essere rinnovati.

Il comma così recita:

*In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.*

ART. 4.

*(Composizione del Consiglio dell'autonomia).*

Le disposizioni prevedono che “*il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto*”.

Il consiglio dell'autonomia deve anche decidere se del consiglio possano far parte anche soggetti esterni in rappresentanza delle realtà culturali, economiche e associative del territorio.

Riportiamo infine per intero l'articolo 8 (*Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto*).

*1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.*

*2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispose un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.*

*2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.*

## **COMMENTO FINALE**

Senza entrare nel merito della filosofia complessiva del provvedimento o delle singole disposizioni è facile però comprendere che chi farà parte dei consigli di istituto che verranno rinnovati nel prossimo mese di novembre si troverà di fronte ad un impegno certamente interessante ma di non poco conto.

Si tratterà infatti di approvare lo Statuto che dovrà servire per la costituzione del primo consiglio dell'autonomia (la legge stabilisce che le prime elezioni dei nuovi consigli si dovranno svolgere entro il 30 settembre 2013).

Va precisato che il testo di cui abbiamo riportato alcuni stralci è quello approvato alla Camera.

Il provvedimento deve però essere ancora esaminato dal Senato e non si può escludere che subisca qualche modifica.